



# Comune di Bée

Piazza Barozzi 1 cap 28813  
Comune del Verbano Cusio Ossola (VB)  
Telefono 032356467 fax 032356467  
C.F e P.I. 00588010033

Mail : [poliziamunicipale.bee@reteunitaria.piemonte.it](mailto:poliziamunicipale.bee@reteunitaria.piemonte.it)

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL DECORO URBANO

## REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL DECORO URBANO

### INDICE

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 -FINALITA'
- ART. 3 -PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 -SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 -CLASSIFICAZIONE
- ART. 7 -ESCLUSIONI
- ART. 8 -COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 9 -INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE
- ART. 10 -ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 12 -DIVIETI DI ABBANDONO
- ART. 12 BIS ISOLE/STAZIONI/PIATTAFORME ECOLOGICHE
- ART. 13 -BONIFICA
- ART. 14 -GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

#### TITOLO II

##### GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

#### □ CAPO I

##### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 15 -DEFINIZIONE
- ART. 16 -CONFERIMENTO
- ART. 17 -CONFERIMENTO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 18 -CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI PER UTENTI NON RESIDENTI (SECONDE CASE)

##### ART. 19 - CONFERIMENTO E RACCOLTA PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- 1) Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali
- 2) Rifiuti urbani ingombranti
- 3) Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali
- 4) Rifiuti urbani pericolosi
- 5) Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari

##### ART. 20 -PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

##### ART. 21 -TRASPORTO

##### ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

##### ART. 23 -EFFICACIA DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

□ CAPO II  
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 24 -DEFINIZIONE  
ART. 25 -RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO  
ART. 25 BIS -GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE  
ART. 26 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
ART. 27 -CESTINI STRADALI  
ART. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE  
ART. 29 -PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI  
ART. 29 BIS -AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI  
ART. 30 -PULIZIA DEI MERCATI  
ART. 31 -AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI  
ART.31 BIS -MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
ART. 32 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E  
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
ART. 33 -CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI  
ART. 34 -OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVicate  
ART. 35 -RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI  
ART. 36 -AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE  
ART. 37 -ULTERIORI DISPOSIZIONI

□ CAPO III  
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 38 -PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

**TITOLO III**  
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

□ CAPO I  
APPLICAZIONE

ART. 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI  
ART. 40 -CONTROLLI  
ART. 41 -ACCERTAMENTI  
ART. 42 -EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

□ CAPO II  
SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 43 -ABBANDONO DI RIFIUTI  
ART. 44 -CONFERIMENTO NON CORRETTO DEI RIFIUTI URBANI  
ART. 45 - MANCATO SPALAMENTO DELLA NEVE  
ART. 46 -MANCATA OTTEMPERANZA AD ULTERIORI DISPOSIZIONI  
ART. 47 -CONFERIMENTO NON CORRETTO DEI RIFIUTI SANITARI

ART. 48 -CONFERIMENTO NON CORRETTO DEI VEICOLI A MOTORE DA DEMOLIRE

**ALLEGATO A**  
ELENCO DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI ADOTTATI NEL TESTO DEL PRESENTE  
REGOLAMENTO  
**ALLEGATO B**  
BENI DUREVOLI  
**ALLEGATO C**

RIFIUTI SANITARI

**ALLEGATO D**

VEICOLI A MOTORI, RIMORCHI E SIMILI

ALLEGATO E

OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

**ALLEGATO F**

RIFIUTI SPECIALI

**ALLEGATO G**

RIFIUTI CIMITERIALI

**ALLEGATO H**

RIFIUTI INERTI

**ALLEGATO I**

RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DELLA  
DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI

**ALLEGATO J**

RIFIUTI PERICOLOSI

**ALLEGATO K**

RIFIUTI DI AMIANTO

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Campo d'applicazione**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine, innanzi tutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente e di diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

### **Art. 3**

#### **Prevenzione della produzione di rifiuti**

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e a prevenirne la pericolosità.

### **Art. 4**

## **Recupero dei rifiuti**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Possono, a tal fine, essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali o la produzione di energia (es. biomasse): tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

## **Art. 5**

### **Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

## **Art. 6**

### **Classificazione**

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo art. 15;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 (elenco rifiuti pericolosi).

## **Art. 7**

### **Esclusioni**

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne;
- d) i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

## **Art. 8**

### **Competenze del Comune**

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e all'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97 (rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione);
  - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, ma non ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle spiagge lacuali e delle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97, e del D.M. 471/99 (procedure per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati).
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97 (accordi Stato - Regione per recupero rifiuti urbani), ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Il Comune deve predisporre un'area pubblica per lo smistamento dei rifiuti ingombranti. Detta area deve essere pulita, a cura del gestore, immediatamente dopo le operazioni di smistamento.

#### **Art. 9**

##### **Informazioni e comunicazioni all'utente**

1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio ecologia del Comune; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.
3. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

#### **Art. 10**

##### **Oneri dei produttori e dei detentori**

- 1) Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (allegato B del D.Lgs. 22/97).
- 2) Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,
- 3) con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- 4) d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge (articolo 16 del D.Lgs. 22/97).
- 5) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 (formulario di identificazione dei rifiuti) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.
- 6) La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

#### **Art. 11**

##### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

## **Art. 12**

### **Divieti di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; e' vietato il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta; è vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti; è vietato disfarsi di qualunque rifiuto, anche di piccole dimensione, attraverso l'abbandono su suolo pubblico.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 43 e 44 del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi 1 e 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
5. La dove sia obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate, è vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
6. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata o indifferenziata anche qualora i contenitori risultassero colmi ; in questo caso l'utente conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
7. è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

## **Art. 12 bis**

### **Isole/stazioni/Piattaforme ecologiche**

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, può predisporre un adeguato numero di impianti quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche per il conferimento delle raccolte differenziate.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura di tali impianti tramite appositi comunicati.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti anche quando sono chiusi o non presidiati.

## **Art. 13**

### **Bonifica**

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
  - a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
  - b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.
  - c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della

situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Provincia il progetto di bonifica delle aree inquinate.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia.

3. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Provincia. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

#### **Art. 14**

#### **Gestione ambiti territoriali ottimali**

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.

### **TITOLO II**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO**

#### **CAPO I**

## NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

### Art. 15 Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett.a), assimilati ai rifiuti urbani. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali di cui alla lettera d), comma 2, art. 18 del D.Lgs. 22/97 per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si seguono i criteri di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84, così come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 119/E del 07/05/98. I rifiuti assimilati devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;

b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

3. Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

## Art. 16 Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.
3. Gli scarti vegetali possono essere conferiti attraverso l'utilizzo di sacchi aperti, cassonetti specifici, o cassonetti carrellati (forniti su richiesta dal gestore) da esporre a bordo strada nei giorni indicati nel calendario di cui al punto 2 del successivo articolo.
4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:
  - a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali forniti dal gestore del servizio.
  - b) E' fatto divieto assoluto di posizionare su aree pubbliche i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, salvo esplicite deroghe, nonché modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
  - c) Non devono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
    - rifiuti urbani ingombranti
    - rifiuti urbani pericolosi
    - rifiuti speciali pericolosi
    - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc. )
    - sostanze liquide
    - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
    - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
  - \* Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume;
  - d) Gli utenti condominiali devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione non recuperabile (sacco bianco) nell'apposito cassonetto, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica bianca fornita dal gestore, ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.
  - e) Le utenze presso le quali non sono posizionati cassonetti condominiali conferiscono la frazione non recuperabile mediante sacchi; gli stessi devono essere depositati a bordo strada, la sera antecedente i giorni di raccolta indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto alla successiva lettera g.
  - f) Le frazioni recuperabili (vetro, carta, plastica e alluminio, organico, verde) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali; in particolare, **la frazione organica prima di essere immessa nell'apposito contenitore deve essere opportunamente avvolta in fogli di giornale, oppure inserita in sacchetti di materiale biodegradabile.** Analogamente a quanto previsto al punto precedente, i contenitori possono essere esposti la sera antecedente i giorni di raccolta, indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto alla successiva lettera g.
  - g) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
  - h) Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di

cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:

- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le modalità, comunicate dal gestore la quantità massima conferibile è di 1 mc ad utenza
- b) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

- a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali che ne sono provvisti.
- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno della farmacia o presso l'ambulatorio
- c) Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti attraverso la raccolta degli ingombranti.
- d) Gli oli minerali esausti non sono oggetto della raccolta e pertanto devono essere conferiti ai rivenditori o, in alternativa, a ditte specializzate a cura e carico del produttore.

#### **Art. 17**

##### **Conferimento e raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata**

La raccolta delle diverse tipologie di rifiuti viene espletata secondo il calendario comunicato tempestivamente alla cittadinanza, ed esposto all'albo pretorio del Comune divenendo così parte integrante del presente regolamento

Per raccolta porta a porta si intende il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto presso la più vicina strada carrozzabile (transitabile cioè dai mezzi adibiti alla raccolta) tali rifiuti dovranno essere, dall'utenza, esposti in un punto facilmente accessibile ai mezzi di cui sopra senza creare pericolo alcuno agli utenti della strada.

Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la strada più vicina presenti delle caratteristiche di pericolosità alle utenze che conferiscono in quel punto verrà indicato un altro luogo dove conferire tassativamente i rifiuti.

#### **Art. 18**

##### **Conferimento e raccolta rifiuti urbani per utenti non residenti (seconde case)**

Gli utenti non residenti, **solo qualora impossibilitati** a rispettare il calendario di cui al precedente articolo, possono conferire il sacco bianco (rifiuti indifferenziati) ed i rifiuti organici (in appositi sacchetti biodegradabili) presso gli appositi cassonetti posizionati nel piazzale antistante la sede del Comune di Bée o in altro sito individuato e comunicato successivamente dall'Amministrazione rispettando però tutte le altre norme sul conferimento, coloro i quali decideranno di usufruire di tale servizio dovranno, ad eventuale controllo, dimostrare l'effettiva impossibilità a rispettare il calendario.

#### **Art. 19**

##### **Conferimento e raccolta particolari categorie di rifiuti**

###### **1. Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali**

- a) E' istituito un servizio particolare di raccolta rifiuti (lumini, ceri, ecc) e di raccolta differenziata a matrice organica (fiori, ecc. ) presso il cimitero del Comune ; il servizio di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata presso il cimitero è espletato attraverso il posizionamento di un numero sufficiente di contenitori. In tali contenitori i cittadini potranno conferire, in modo differenziato, i rifiuti urbani di risulta (lumini, ceri, ecc.) ed i rifiuti ligneo-cellulosici (fiori, piante, ornamenti vegetali, ecc.).
- b) La frequenza della raccolta è la stessa prevista per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni civili

###### **2. Rifiuti urbani ingombranti**

a) i rifiuti ingombranti verranno ritirati seguendo il metodo porta a porta (i rifiuti dovranno essere conferiti nella strada carrozzabile più vicina all'abitazione e disposti in maniera tale da non creare pericolo alla circolazione degli utenti della strada) una volta al mese nelle date preventivamente stabilite con calendario dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore, dovranno essere divisi per categoria (es. ferro, legno, ecc).

3. Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali

a) Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali inserite in apposito elenco stilato sulla base dei quantitativi di rifiuti di imballaggi prodotti.

b) Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza.

c) La raccolta viene effettuata con frequenza settimanale secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato.

4. Rifiuti urbani pericolosi

a) Farmaci: il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.

b) Pile: il gestore del servizio provvede alla distribuzione presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali di appositi contenitori per la raccolta che sono svuotati con frequenza mensile;

c) Accumulatori al Pb esausti: tali rifiuti vanno conferiti con l'ingombrante secondo il calendario del ritiro di quest'ultimo

d) Oli esausti minerali o vegetali: gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante; .....

5. Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari. I proprietari di grossi appezzamenti di terreno possono conferire direttamente i suddetti rifiuti a pagamento presso l'impianto di recupero di Verbania Trobaso Via per Santino.

## **Art. 20**

### **Pulizia e disinfezione dei contenitori**

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, compresi quelli delle utenze selezionate, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze mono familiari è a carico dell'utente stesso.

3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora di ravvisi la necessità a seguito di segnalazione dell'utente o degli organi preposti ai controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

## **Art. 21**

### **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a zone a traffico limitato (ZTL), fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

## **Art. 22**

### **Stazioni di trasferimento - trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare

convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Servizio propone all' Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

3. tali aree dovranno essere mantenute perfettamente pulite a cura del gestore

4. le inadempienze ai dettami del presente articolo verranno sanzionate a norma di legge e/o del presente regolamento

#### **Art. 23**

#### **Efficacia delle modalità di espletamento del servizio**

1. Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

### **CAPO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 24**

#### **Definizione**

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

#### **Art. 25**

#### **Raccolta, spazzamento e trattamento**

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati );

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
- b) le piazze
- c) i marciapiedi
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi

#### **art. 25 bis**

#### **Gestione delle aree verdi pubbliche**

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

2. E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti idonei per il deposito di escrementi, di cui il Comune è già dotato

#### **Art. 26**

##### **Modalità di espletamento del servizio**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare detriti, fogliame, polvere, rottami e simili, rifiuti ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

7. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

#### **Art. 27**

##### **Cestini stradali**

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.

2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

3. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.

4. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

#### **Art. 28**

##### **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti evitando a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, i quali dovranno provvedere:

a) allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo se necessario;

b) alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami (tutti indistintamente) che si protendono, oltre il confine, sul ciglio stradale,

c) qualora per la particolare conformazione del terreno dei residui vegetali si depositino sulla strada o sulla pertinenza di essa alla rimozione, smaltimento, giornaliero

2. Sempre a tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti o la trascuratezza del sito diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente o per il decoro urbano, il Sindaco, sentito il

Servizio di Igiene Pubblica e/o l' A.R.P.A. e/o la Polizia Municipale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### **Art. 29** **Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.
3. Particolare cura dovrà essere posta ai terreni siti in centro abitato ove per manutenzione si intende anche la falciatura dell'erba, la manutenzione delle siepi, degli alberi ecc.( vedi art.28).

#### **Art.29 bis** **Aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transanti sulla pubblica via

#### **Art. 30** **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o conferiti nei punti indicati dal gestore.

#### **Art. 31** **Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, anche, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa e/o di consumazione e/o area fumo per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

#### **Art.31 bis** **Manifestazioni pubbliche**

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 32**

##### **Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tassa rifiuti.

#### **Art. 33**

##### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 34**

##### **Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate**

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale; l'obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

#### **Art. 35**

##### **Rimozione dei rifiuti abbandonati**

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 13, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

3. Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

#### **Art. 36**

##### **Aree di sosta temporanea e ad uso speciale**

Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti depositati presso le aree adibite a sosta temporanea (es. camper e roulotte) ed al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati.

#### **Art. 37**

##### **Ulteriori disposizioni**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ivi comprese aiuole, parchi, giardini e spiagge pubbliche. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti sono o saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

### **CAPO III**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

#### **Art. 38**

##### **Particolari categorie di rifiuti**

Negli allegati dalla lettera B alla lettera K sono riportate le disposizioni relative rispettivamente alle seguenti tipologie di rifiuti:

- B) Beni durevoli
- C) Rifiuti sanitari
- D) Veicoli a motore, rimorchi e simile
- E) Oli e grassi vegetali ed animali esausti
- F) Rifiuti speciali
- G) Rifiuti cimiteriali
- H) Rifiuti inerti
- I) Rifiuti derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti
- J) Rifiuti pericolosi
- K) Rifiuti di amianto

### **TITOLO III**

#### **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **CAPO I**

##### **APPLICAZIONE**

#### **Art. 39**

## **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 40**

#### **Divieti**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento :

- a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
- c. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- d. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui salvo esplicita richiesta delle Autorità o dei gestori del servizio;
- i. è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- j. Qualora sia predisposto, dall'Autorità o dal gestore per la raccolta, un qualsivoglia contenitore è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
- m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
- n. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

### **Art. 41**

#### **Accertamenti e procedimento sanzionatorio**

1. Fermo restando quanto stabilito dagli artt.255 e seguenti del D. Lgs.152 del 03/04/2006 e salvo che il fatto non costituisca reato, all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e nelle Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvedono, di norma l'Ufficio di Polizia Municipale, il

personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A., gli agenti e i funzionari incaricati dal Sindaco nonché gli Agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. All'accertamento ed alla sanzione delle violazioni previste dal presente Regolamento e dalle Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, possono provvedere anche dipendenti del soggetto gestore del servizio rifiuti nominati dal Sindaco previo specifico corso di formazione professionale.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti possono identificare anche attraverso la declinazione delle responsabilità coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni contenute nella L.689/81 e nel D. Lgs.267/00, e successive modificazioni e integrazioni. I ricorsi e gli scritti difensivi relativi alle sanzioni al presente Regolamento dovranno essere indirizzati al Responsabile del Servizio competente del Comune di Bée.

5. I ricorsi e gli scritti difensivi relativi alle sanzioni di cui al Dlgs 152 del 2006 successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere indirizzati al Responsabile del Servizio competente della Provincia del VCO cui spettano i proventi delle sanzioni di cui al Dlgs 152 del 2006

#### **Art. 42**

##### **Efficacia del presente regolamento**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

3. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

#### **CAPO II**

##### **SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **Art. 43**

##### **Abbandono di rifiuti**

1. Chiunque contravviene al divieto di cui agli artt. **12 commi 1 e 2**, **27 comma 2**, e **33** del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 620,00 se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26,00 a € 155,00 (art. 50 D.Lgs. 22/97).

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento sarà denunciato alla autorità giudiziaria; per tale violazione è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno (art. 50, comma 2 D.Lgs. 22/97).

#### **Art. 44**

##### **Conferimento non corretto dei rifiuti urbani**

Chiunque non rispetta le prescrizioni relative al conferimento dei rifiuti di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 26,00 a € 155,00.

#### **Art. 45**

##### **Mancato spalamento della neve**

Chiunque non rispetta la prescrizione di cui all'art. 34, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000

#### **Art. 46**

## **Sanzioni per la mancata ottemperanza ad ulteriori disposizioni**

Chiunque violi le ulteriori disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti all'art.7 bis del D. Lgs.267/00.

### **Art. 47**

#### **Conferimento non corretto dei rifiuti sanitari**

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'allegato C del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 620,00 (art. 50 D.Lgs. 22/97).

### **Art. 48**

#### **Conferimento non corretto dei veicoli a motore da demolire**

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'allegato D commi 10, 11 e 12 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1549,00 (art. 51, comma 6 bis D.Lgs. 22/97).

## **ALLEGATO A**

Elenco definizioni dei termini tecnici adottati nel testo del presente regolamento

1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (elenco categorie di rifiuti) del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
3. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
5. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
7. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B (operazioni di smaltimento) del D.Lgs. 22/97;
8. recupero: le operazioni previste nell'allegato C (operazioni di recupero) del D.Lgs. 22/97;
9. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
10. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
11. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:
  - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenili, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi

nell'anno;

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;

d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

12. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

13. messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

14. combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

15. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

16. frazione secca del rifiuto: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc;

17. frazione umida: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, di ristorazione, di attività ortofrutticole, sfalci e potature di giardinaggio;

18. spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

19. cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

20. raccolta programmata: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguita periodicamente in luoghi pubblici;

21. conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;

22. area raccolta ingombranti: area presso la quale è possibile il conferimento diretto da parte degli utenti dei rifiuti ingombranti;

23. rendiconto annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

24. D.Lgs. 22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;

25. Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82;

26. Codice CER: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

27. Riciclaggio: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

28. Recupero: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili da prodotti di scarto.

## **ALLEGATO B**

### **Beni durevoli**

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.

## **ALLEGATO C**

### **Rifiuti sanitari**

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni;
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento;
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
5. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulta la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti.
6. I produttori dei rifiuti di cui al comma precedente, per utilizzare l'inceneritore dei rifiuti stipulano apposite convenzioni con il gestore del servizio di smaltimento.
7. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura "Rifiuti sanitari" e l'indicazione della struttura di provenienza.
8. I rifiuti sanitari pericolosi immediatamente dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che evitino spargimenti accidentali del contenuto.
9. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi o mezzi appositi autorizzati.
10. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

## **ALLEGATO D**

### **Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Il proprietario di un veicolo a motore e/o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione degli stessi deve consegnarli ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 (autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero e relativi esercizi). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore e/o di un rimorchio destinati alla demolizione può altresì consegnarli ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprio titolare del veicolo e/o di un rimorchio consegnati per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi

avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

10. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

11. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrate e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Agli stessi obblighi di cui ai commi 10 e 11 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **ALLEGATO E**

### **Oli e grassi vegetali ed animali esausti**

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

## **ALLEGATO F**

### **Rifiuti speciali**

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 15 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio, a richiesta, potrà assicurare con la sua organizzazione il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

## **ALLEGATO G**

### **Rifiuti cimiteriali**

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
  - a) Ordinaria attività cimiteriale;
  - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
  - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani o per la raccolta differenziata sistemati in aree all'interno dei cimiteri. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotte all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
6. Lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al punto 5.
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27-28 del D.lgs. 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
8. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.
9. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

## **ALLEGATO H**

### **Rifiuti inerti**

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti i materiali provenienti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
2. Questi rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore presso l'impianto di recupero degli inerti ubicato in località Santino o presso altro impianto all'uopo autorizzato.

## **ALLEGATO I**

## **Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti**

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.
2. I residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero) devono essere smaltiti a cura del gestore del servizio di fognatura e depurazione presso impianti autorizzati.

## **ALLEGATO J**

### **Rifiuti pericolosi**

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

## **ALLEGATO K**

### **Rifiuti di amianto**

I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti mediante conferimento a ditta specializzata ed all'uopo autorizzata.

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Comune di Bée</b>               |                           |
| Approvato con delibera <u>C.C.</u> |                           |
| n. <u>33</u>                       | in data <u>25/09/2009</u> |

*In vigore dal 16/10/2009*